

ATTO DI INDIRIZZO A VALENZA GENERALE
SUGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE, DI CUI AGLI
ARTICOLI 1, 15 E 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.
36 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

PREMESSE

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), d'ora in avanti "Codice", prevede, all'art. 45, comma 3, ultimo periodo, una rinnovata disciplina sugli incentivi per le funzioni tecniche.

Esso, infatti, dispone che *"I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice"*.

Il Legislatore, quindi, ha affidato il compito di stabilire i criteri di riparto dell'incentivo non più ad un atto di natura regolamentare, come in precedenza avvenuto, bensì a ciascuna "stazione appaltante".

L'art. 1, comma 4, lett. b), del Codice stabilisce, peraltro, che *"Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva"*.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale non dirigente dell'Amministrazione civile, il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali (triennio 2022-2024), all'art. 7, comma 6, lett. ag), attribuisce alla contrattazione integrativa l'individuazione dei *"criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.l.vo n. 36/2023"*. Non viene, invece, più prevista la contrattazione decentrata integrativa di sede, prima richiamata nel decreto del Ministro

dell'interno n. 73/2023, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 113 del previgente Codice dei contratti pubblici.

Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. "decreto correttivo") ha, poi, apportato correzioni ed integrazioni al Codice, ritenute necessarie ed opportune a seguito della prima applicazione delle norme.

In particolare, per quanto qui di interesse, le modifiche apportate hanno riguardato:

- a) l'ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
- b) l'ambito oggettivo di applicazione dell'incentivo, riguardante le attività tecniche incentivabili, con integrazione dell'allegato I.10 e la definizione delle procedure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo, attraverso le integrazioni all'art. 32 dell'allegato II.14, riguardante l'individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.

Per quanto concerne, poi, l'ambito soggettivo, la nuova formulazione della norma apre all'applicazione delle disposizioni sugli incentivi alla dirigenza, in quanto il decreto correttivo ha modificato l'art. 45 del Codice, sostituendo, al comma 2, la parola "dipendenti" con "personale" ed essendo stata, inoltre, abrogata la precedente previsione secondo la quale *"le disposizioni del comma 2 e non si applicano al personale con qualifica dirigenziale"*.

Tale lettura è stata poi espressamente confermata dalla successiva rimodulazione del citato art. 45, il cui comma 4, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, stabilisce, al secondo periodo, che *"L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste per i rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico."*

In relazione, quindi, al novellato impianto introdotto dal Codice e dalle sue successive integrazioni e modificazioni e considerate le prerogative demandate, dal Codice stesso, alla contrattazione collettiva, deve ormai ritenersi in via di

definitivo superamento il regolamento adottato con il decreto ministeriale n. 73 del 2023, che, sulla base del Codice previgente, reca le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione.

Si ritiene, tuttavia, necessario ed altresì opportuno adottare il presente atto generale di indirizzo, nell'intento di consentire alle diverse articolazioni dell'Amministrazione di pervenire a soluzioni uniformi e condivise, anche a supporto del lavoro che, d'intesa con le Organizzazioni sindacali delle rispettive aree e comparti contrattuali interessati, deve essere effettuato in sede di contrattazione collettiva e/o integrativa ai fini del raggiungimento delle intese sull'attribuzione degli incentivi.

In tal senso, si sono, infatti, espressi i competenti organi di controllo, che, già in occasione dell'applicazione delle norme del Codice previgente e, poi, anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo, hanno fornito alcuni orientamenti in merito.

In particolare, con parere reso ad altra Amministrazione in data 14.1.2025 (n.188717/25), il Ministero dell'economia e delle finanze ha osservato che l'ultimo periodo dell'art. 45, comma 3, del Codice - ove si rinvia alla definizione dei criteri di riparto delle risorse o di riduzione delle stesse, da adottarsi *“secondo i rispettivi ordinamenti”* delle stazioni appaltanti – va interpretato in chiave sistematica *“nel senso che le Amministrazioni devono dotarsi, anche nella vigenza della nuova disciplina sugli incentivi tecnici, di un atto interno a valenza generale che fissi la cornice regolamentare di riferimento per l'individuazione a monte di criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi tecnici al personale coinvolto”*. Ed ancora: *“l'adozione di tale atto interno costituisce la prima fase, propedeutica e necessaria, della procedura di incentivazione del personale assegnatario di funzioni tecniche in seno alle procedure di affidamento di appalti pubblici”*.

Tale lettura della norma in questione, oltre ad essere rafforzata dalla relazione tecnica all'art. 45 in discorso, è stata confermata anche dai soggetti istituzionali chiamati a pronunciarsi sulla nuova disciplina degli incentivi tecnici (v. ANAC – parere 3360 dell'11.10.2023; Corte dei Conti Veneto n. 266/23 e Corte dei Conti Lombardia n. 187/23; Consiglio di Stato – parere n. 1582/23). Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che *“...pur non essendo più*

necessaria a rigore di legge l'adozione di un apposito regolamento, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, rimane ferma la necessità che la definizione dei criteri sia formulata mediante un atto a valenza generale secondo l'ordinamento dell'ente (parere n. 18563/24).

Ferme restando, pertanto, le prerogative previste dai livelli di contrattazione dei differenti comparti operanti presso questa Amministrazione (personale del comparto Funzioni Centrali, dirigenza Funzioni centrali, dirigenza prefettizia, dirigenza della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale non dirigenziale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), il presente atto di indirizzo intende fornire alcuni orientamenti generali nella materia, avuto anche riguardo alle caratteristiche di specialità e complessità che connotano l'organizzazione del Ministero dell'interno.

Esso mira, inoltre, a disciplinare per il Ministero dell'interno, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45 del Codice, l'individuazione di parametri di riferimento per tutte le stazioni appaltanti operanti nell'ambito dell'Amministrazione e quant'altro risulti necessario ad assicurare l'uniformità di applicazione delle norme del Codice, anche alla luce dei pareri resi noti dai competenti Uffici centrali e dalla giurisprudenza formatasi in materia.

Nel documento vengono compendiate ed inserite, in forma sistematica ed in un'ottica conservativa, in quanto compatibili con le novelle legislative successive, parti contenute nel regolamento previgente e nelle intese assunte con i susseguenti accordi sindacali, all'epoca intervenuti per il personale non dirigente dell'Amministrazione civile, della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco.

§. 1 - SULL'UNIFORME ADOZIONE DELLE PROCEDURE

Come accennato nelle premesse, la complessità organizzativa del Ministero dell'interno determina l'esigenza, data la promiscuità delle carriere presenti all'interno di alcuni Dipartimenti ed Uffici in cui si svolgono le attività oggetto

degli incentivi, di indicare soluzioni che prevengano eventuali, ingiustificate disparità di trattamento.

Si premette, al riguardo, che, essendo stata esclusa, dalla recente normativa, la contrattazione decentrata integrativa di sede, gli accordi nazionali che saranno assunti in materia costituiranno punto di riferimento in ordine ai criteri di attribuzione degli incarichi e degli incentivi.

Non può non evidenziarsi, *in primis*, che, nelle procedure di affidamento, la filiera degli incarichi nelle diverse fasi procedurali potrebbe essere composta, soprattutto presso gli Uffici centrali, da professionalità appartenenti a differenti categorie o comparti contrattuali.

Appare, quindi, chiaro che, indipendentemente da chi partecipa alla “filiera mista”, i criteri per il riparto degli incentivi dovranno risultare uniformi e condivisi, per evitare che, nell’ambito della stessa procedura, possa accadere che soggetti appartenenti a comparti o categorie professionali diverse, in relazione ai medesimi incarichi, finiscano per percepire incentivi di differente entità.

Quanto sopra, peraltro, rileva, in particolar modo, per il personale, dirigenziale e non, dell’Amministrazione civile dell’Interno, presente in gran parte degli Uffici, sia centrali che periferici.

§ 2. - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente atto di indirizzo si riferisce agli appalti, alle concessioni ed ai partenariati pubblico-privati disciplinati dal Codice, nel caso in cui, per le procedure di affidamento di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione.

2. Ai fini del presente documento, ferme restando le previsioni del Codice, valgono le seguenti definizioni:

a) **Stazioni appaltanti/ Struttura responsabile della procedura di affidamento:** le Strutture, centrali o territoriali, nelle quali si articola l’Amministrazione,

responsabili del processo gestionale, individuate in base alla titolarità del potere di spesa, anche per effetto di delega e, quindi, che richiedono l'acquisizione di servizi, forniture e lavori nonché titolari delle funzioni di processo operativo finalizzato al risultato (nomina RUP, eventuali RP e *team*, adozione determina a contrarre, atti di gara, aggiudicazione, contratti, pagamenti, varianti, regolare esecuzione e collaudo) che curano la gestione delle procedure di affidamento di contratti pubblici di appalto a titolo oneroso, aventi per oggetto la prestazione di servizi e forniture o l'esecuzione di lavori.

b) **Procedura di affidamento:** la singola procedura attraverso la quale il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato, o scelto dalla struttura responsabile della procedura di affidamento, funzionale alla realizzazione dell'intervento;

c) **Dirigente responsabile preposto o suo delegato:** soggetto preposto alla struttura responsabile di cui alla lettera c) o altro dirigente delegato, ai sensi della vigente normativa;

d) **Responsabile unico di progetto (RUP):** soggetto responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici, che, nel momento in cui assume tale qualifica, dipende funzionalmente dalla Struttura responsabile della procedura di affidamento;

e) **Responsabile di Fase/Procedimento (RF/RP):** responsabile delle fasi/procedimenti interni di cui il RUP può avvalersi, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, per le attività di cui agli articoli 6, 7 e 8 dell'Allegato I.2 al Codice, nominato in via facoltativa, funzionalmente dipendente, come il RUP, dalla Stazione appaltante. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

3. Il presente atto, quindi, riguarda i contratti di appalto per:

a) i lavori, inclusi quelli riguardanti le nuove costruzioni, il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica e la manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 3 del

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualora questi ultimi prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;

b) le forniture e i servizi, nel caso in cui, anche nel corso dell'esecuzione, sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC) come figura diversa dal RUP, nei casi previsti dall'art. 8, comma 4, dell'allegato I.2 al Codice, nonché dall'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14 al Codice, purché si tratti di interventi sotto il profilo tecnico ed organizzativo di particolare complessità.

4. Fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni legislative, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente atto di indirizzo:

a) i contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del Codice (art. 56 del decreto leg.vo n. 36/2023), i contratti attivi e quelli a titolo gratuito;

b) gli affidamenti diretti a società *in house*;

c) le locazioni e gli acquisti immobiliari;

d) le procedure caratterizzate dalla somma urgenza;

e) gli appalti di forniture e di servizi per i quali non è stato nominato il DEC.

§ 3. - DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. La stazione appaltante, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito ad opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base della procedura di affidamento, da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all'articolo 45 del Codice.

2. Gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nello stato di previsione della spesa.

3. Le stazioni appaltanti destinano le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal rispettivo personale, come specificate di seguito al comma 10 e per le finalità di cui al comma 5 dello stesso articolo 45, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori,

dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, al netto dell'IVA.

4. L'80% delle risorse è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, secondo le indicazioni del presente documento e con le modalità e i criteri previsti, in sede di contrattazione collettiva/integrativa del personale, tra il RUP ed il personale che svolge le suddette funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività indicate dal Codice.

5. Nel caso di appalti di lavori, la percentuale di risorse finanziarie, calcolata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, sull'importo posto a base della procedura di affidamento oppure su quello del contratto, nel caso di procedure comparative senza procedura di gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei lavori, nei seguenti termini:

- a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
- b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino ad euro 10.000.000;
- c) 1,80 per cento per importo superiore ad euro 10.000.000 e fino ad euro 25.000.000;
- d) 1,70 per cento per importo superiore ad euro 25.000.000.

6. Nel caso di appalti per servizi e forniture, la percentuale di risorse finanziarie, calcolata, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del codice, sull'importo posto a base della procedura di affidamento, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, nei termini seguenti:

- a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
- b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000;
- c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.

7. Il restante 20% per cento delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice.

Le risorse suddette sono utilizzate, in via prioritaria, per le attività di cui al comma 7 dell'art. 45, finalizzate, in particolare:

- a) all'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Le restanti risorse possono essere destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e all'efficientamento informativo, con particolare riguardo alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

8. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili.

9. Gli importi destinati agli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

10. Le funzioni tecniche incentivabili, riportate nell'allegato I.10 al Codice, sono le seguenti:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;

- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario);
- t) coordinamento dei flussi informativi.

11. Nel caso in cui l'allegato I.10, menzionato all'art. 45, comma 1, del Codice, sia modificato o integralmente sostituito, per l'individuazione delle attività tecniche soggette ad incentivazione si farà riferimento alle modifiche introdotte, ovvero a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

§ 4. - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DESTINATARIO DEGLI INCENTIVI E LORO RIPARTIZIONE NELL'AMBITO DELLA QUOTA DELL'80% - GRUPPO DI LAVORO

1. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri di rotazione – anche al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza ed anticorruzione - e di coinvolgimento di tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti a norma di legge per poter svolgere la funzione tecnica assegnata per ogni tipologia di appalto.

2. La ripartizione degli incentivi viene definita, previo confronto (o concertazione) o contrattazione integrativa, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le relazioni sindacali, avuto riferimento agli indirizzi generali indicati negli Allegati 1 (lavori), 1-bis (lavori con metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni) e 2 (servizi e forniture) e,

altresì, con riguardo ai criteri per la corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi a fronte delle tempistiche previste o dei costi previsti rispetto all'importo originario di aggiudicazione.

3. Il dirigente preposto alla struttura responsabile della procedura di affidamento o altro dirigente delegato (di seguito dirigente preposto), con il provvedimento di nomina del RUP o con distinto provvedimento, individua, sentito il RUP, nell'ambito dei dipendenti in servizio, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, gli incaricati delle funzioni tecniche di cui al precedente paragrafo, per ogni singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo all'attività dei collaboratori. I provvedimenti di nomina sono soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 53 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165. Gli incarichi relativi alle funzioni tecniche incentivabili possono essere, inoltre, conferiti a personale di Forze di polizia non direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che risulta in servizio presso il Ministero dell'interno.

4. È compito del RUP accertare ed attestare le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo. Il RUP provvede, inoltre, a formulare, al dirigente preposto alla struttura competente o ad altro dirigente delegato, la proposta di liquidazione.

5. In particolare, quando l'attività, ove compatibile con il Codice, è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascun incaricato è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, secondo quanto previsto dal presente atto e dalla contrattazione collettiva.

6. L'incentivo complessivamente maturato per ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, intendendosi come tale il trattamento fondamentale e quello accessorio di qualunque natura, sia fissa che variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Nella quantificazione del trattamento economico complessivo annuo lordo non sono

ricompresi gli importi percepiti a titolo di compenso per incarichi aggiuntivi di qualsiasi tipologia. Nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del medesimo Codice, il limite di cui al periodo precedente è aumentato del 15%, come previsto all'art. 45, comma 4, penultimo periodo, come modificato dal decreto leg.vo n. 209/2024. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 del richiamato art. 45 del Codice. Incrementa, altresì, le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'Amministrazione, oppure prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile del servizio.

7. In caso di erogazione di incentivi al personale con qualifica dirigenziale, l'Amministrazione, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'art. 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuta a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165/2001 ed il numero dei beneficiari.

8. Nel caso in cui ad una stessa unità di personale siano affidati più incarichi tecnici in una o più procedure, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, entro il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti e viene calcolata secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.

9. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.

10. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile unico di progetto o dal responsabile di fase, laddove nominato.

11. Il personale individuato, che versi in condizioni di conflitto di interesse, è tenuto a darne comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del Codice, alla stazione appaltante e ad astenersi dalle attività allo stesso attribuite nell'atto di nomina. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.

12. I dati contenuti nei provvedimenti di liquidazione sono estratti e pubblicati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii., nella sotto-sezione "Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" della sezione "Amministrazione trasparente".

13. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.

§ 5. - ACCORDO QUADRO

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del Codice, il calcolo dell'incentivo spettante ai soggetti incaricati è effettuato sull'ammontare dei singoli contratti attuativi, applicando la percentuale relativa all'accordo quadro a cui gli stessi fanno capo, ferma l'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 4 e ferme restando le intese assunte in sede di contrattazione integrativa in materia di attribuzione degli incentivi.

2. Nelle ipotesi in cui, il RUP dei singoli contratti attuativi sia soggetto diverso dal RUP dell'accordo quadro, anche laddove l'esecuzione dei contratti attuativi sia imputata ad altra Amministrazione, la quota di incentivo spettante al RUP e ai suoi collaboratori è ripartita come segue: al RUP dell'accordo quadro il 20%; al RUP di ciascun contratto attuativo l'80%. La medesima proporzione si applica di conseguenza per determinare le percentuali dei rispettivi collaboratori.

3. In ogni caso, il RUP dell'accordo quadro e le altre figure coinvolte devono essere formalmente nominati, nella fase di indizione della procedura di

affidamento, dal dirigente preposto o dal dirigente delegato. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro medesimo.

§ 6. - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO PER IL CASO DI RINEGOZIAZIONE O DI INCREMENTO DEI TEMPI O DEI COSTI PREVISTI

1. Nel caso di rinegoziazione dell'appalto, che comporti una diminuzione del relativo importo, la quota di risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ridotta in proporzione.

2. Nel caso di incremento dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, il dirigente preposto o il dirigente delegato provvede, con provvedimento motivato, a dichiarare la perdita del diritto a percepire l'incentivo o la riduzione della percentuale che viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.

3. Nel caso di incremento dei tempi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo ed ai collaboratori dei medesimi, con provvedimento motivato, il dirigente preposto o suo delegato dispone una riduzione percentuale dell'incentivo, pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nei casi più gravi, il dirigente preposto o suo delegato dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo spettante in relazione all'attività effettivamente svolta. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'art. 121 del Codice, né i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.

4. Non è addebitabile ai destinatari dell'incentivo l'incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso d'esecuzione, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

5. La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi o dei tempi.

§ 7. - CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di ricorso ad una centrale unica di committenza, è possibile destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al citato comma 2.

2. È esclusa la corresponsione di quota parte dell'incentivo al personale della centrale di committenza, nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avvenga previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.

§ 8. - RICALCOLO DELL'INCENTIVO IN CASO DI MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE.

1. Nel caso di modifiche dei contratti che comportino un incremento dell'importo originariamente previsto dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, secondo quanto disposto dall'art. 120, commi 1, 3, 9, 10 e 11, del Codice, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, le risorse sono aumentate in misura proporzionale, con conseguente ripartizione del maggiore importo fra tutti i soggetti che intervengono nelle attività previste dal paragrafo 3, punto 10. Gli incentivi, per la parte oggetto di modifica, sono riconosciuti al personale che svolge le funzioni tecniche afferenti alla modifica stessa.

2. Nelle ipotesi di rinnovo del contratto o ripetizione di lavori e servizi analoghi, l'incentivo è riconosciuto al personale che svolge le funzioni tecniche

afferenti al rinnovo o alla ripetizione di lavori e servizi analoghi nella medesima misura percentuale indicata nel provvedimento di nomina del personale. In tale ipotesi, fatta salva la previsione nel quadro economico dell'affidamento, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base dell'affidamento. Gli incentivi sono definiti nel nuovo provvedimento da adottarsi ai sensi del precedente paragrafo 4, punto 3.

§ 9. - PROCEDURE INTERROTTE

1. Quando la procedura si interrompe definitivamente per cause non imputabili all'unità di personale, purché in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal RUP.

§ 10. - PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO PER LA LIQUIDAZIONE

1. Allo scopo di facilitare la procedura di liquidazione, il personale destinatario degli incentivi tecnici presenta all'Ufficio competente della Stazione appaltante un prospetto informativo, da compilarsi in relazione allo svolgimento delle fasi disciplinate nel successivo paragrafo 12.

Nel prospetto sono indicate le seguenti informazioni:

- gli estremi del provvedimento di incarico;
- l'attività svolta o la quota parte di attività svolta;
- l'importo o la quota parte di incentivo maturato;
- il rispetto dei termini per l'espletamento della funzione tecnica;
- la struttura di appartenenza, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di nulla osta allo svolgimento dell'incarico.

2. Nel prospetto il personale interessato dichiara, inoltre, contestualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii., che l'incentivo oggetto di liquidazione, tenuto conto anche di

eventuali incentivi già maturati nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non supera il limite di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice.

§ 11. - ACCERTAMENTO ED ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. A seguito della presentazione del prospetto informativo, il RUP predispone e trasmette al dirigente responsabile:

a) una relazione contenente tutte le informazioni utili alla descrizione delle attività svolte dal personale incaricato e alla verifica dei presupposti per la liquidazione degli incentivi;

b) il prospetto di liquidazione, contenente informazioni dettagliate sul calcolo dell'incentivo, nonché l'applicazione di eventuali riduzioni di cui all'articolo 6.

2. Al dirigente responsabile preposto alla stazione appaltante o a un suo delegato è demandato il controllo sull'intera istruttoria, consistente nella verifica dei contenuti della documentazione trasmessa dal RUP, nonché di quanto rappresentato dal personale nel prospetto informativo di cui al paragrafo 10. Il dirigente responsabile o un suo delegato deve, in particolare, verificare che le funzioni tecniche affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi.

3. Per le finalità di cui al precedente punto 2 del presente paragrafo, il dirigente preposto (o il dirigente delegato) può, inoltre, acquisire tutte le ulteriori informazioni che ritiene necessarie, anche relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti ed ai relativi compensi maturati e/o già erogati.

4. All'esito delle verifiche dei precedenti commi, il dirigente preposto (o il dirigente delegato) valida il prospetto di liquidazione, procede alla quantificazione per il successivo versamento delle risorse previste dall'articolo 45, commi 3 e 5, del Codice e ne dà conto in un provvedimento formale di liquidazione anche ai fini degli obblighi di trasparenza.

5. All'accertamento e all'attestazione dello svolgimento di attività tecniche ed incentivabili svolte da dirigenti provvede un altro dirigente di livello pari o superiore, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto ed ai relativi tempi. Tale dirigente è individuato dall'Amministrazione competente, sentito il RUP.

§ 12. - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER FASI

1. La liquidazione degli incentivi avviene secondo la seguente tempistica:

a) le competenze maturate dal personale incaricato dell'attività di programmazione, progettazione e affidamento sono liquidate a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture;

b) le competenze maturate dal personale impegnato nell'esecuzione del contratto sono liquidate a seguito dell'approvazione della verifica di regolare esecuzione finale o, laddove prevista, della verifica di conformità o collaudo.

Nel caso di contratti aventi durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato nell'anno di riferimento.

§ 13. - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto di indirizzo si applica alle procedure la cui determinazione di avvio sia stata adottata a partire dal 1° luglio 2023, fatte salve differenti decorrenze stabilite da norme successivamente intervenute.

2. Per le carriere dirigenziali, la corresponsione degli incentivi è dovuta a partire dal 31.12.2024. In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, le disposizioni dell'art. 45 e dell'allegato I.10 del Codice, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto Codice, anche nei

procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

3. Le procedure avviate in data antecedente a quella di cui al punto 1 del presente paragrafo seguono la disciplina previgente.

ALLEGATO 1 - INCENTIVI PER LAVORI

Fase della procedura	Attività tecnica	Percentuale %
Programmazione e Progettazione	RUP	6
	Programmazione della spesa per investimenti	3
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	3
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5
	Redazione del progetto esecutivo	7
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
Affidamento	RUP	11
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5
	Predisposizione dei documenti di gara	5
Esecuzione	RUP	9
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	4
	Direzione dei lavori	8
	Direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere	2
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8
	Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto, altrimenti da sommare alla Regolare Esecuzione)	4
	Regolare esecuzione	6
	Collaudo statico (se previsto, altrimenti da sommare alla Regolare Esecuzione)	10

1. Nel caso in cui, nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, non siano previste le attività di collaborazione con il RUP (dei responsabili di fase o supporto al RUP o addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento ovvero alle attività di predisposizione dei documenti di

gara), le relative percentuali destinate all'incentivazione sono assegnate al RUP, entro il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dall'unità di personale, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

2. Se, nell'ambito della procedura di affidamento di lavori, non è prevista la nomina del direttore operativo o dell'ispettore di cantiere, le relative percentuali destinate all'incentivazione sono assegnate al direttore dei lavori, entro il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dall'unità di personale, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

**ALLEGATO 1 BIS – INCENTIVI PER LAVORI NEI CASI DI ADOZIONE DI
METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE
COSTRUZIONI (ART. 43 DEL CODICE)**

Fase della	Attività tecnica	Percentuale %
Programmazione e Progettazione	RUP	5
	Coordinamento dei flussi informativi per la fase di programmazione e progettazione	3
	Programmazione della spesa per investimenti	3
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	3
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
	Redazione del progetto esecutivo	6
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
Affidamento	RUP	10
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5
	Predisposizione dei documenti di gara	5
Esecuzione	RUP	8
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	3
	Coordinamento dei flussi informativi per la fase di programmazione e progettazione	2
	Direzione dei lavori	8
	Direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere	2
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8
	Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto, altrimenti da sommare alla Regolare Esecuzione)	4
	Regolare esecuzione	7
	Collaudo statico (se previsto, altrimenti da sommare alla Regolare Esecuzione)	10

ALLEGATO 2 – INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

Fase della procedura	Attività tecnica	Percentuale (%)
Programmazione e Progettazione	RUP	7
	Programmazione della spesa per investimenti	3
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	2
	Redazione del progetto /Relazione descrittiva	5
Affidamento	RUP	16
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7
	Predisposizione dei documenti di gara	8
Esecuzione	RUP	10
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7
	Direzione dell'esecuzione	20
	Collaboratore del direttore dell'esecuzione/Direttore operativo	7
	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	8

1. L'incentivo per lo svolgimento di attività tecniche in relazione ad appalti di forniture e servizi è riconosciuto nei casi in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Qualora non sia stato individuato, in ciascuna fase, l'incaricato per una o più delle attività indicate in tabella, le percentuali destinate all'incentivazione, nell'ambito della stessa fase, andranno ad incrementare proporzionalmente la percentuale di incentivo del RUP e del direttore dell'esecuzione, fermo il

rispetto del limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.